

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 8

Roma, 16 marzo 2016

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

### **Oggetto**

Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e/o dilazione e della misura delle sanzioni civili.

### **Quadro Normativo**

- /// **Decreto legge 402 del 29 luglio 1981** (legge 537 del 26 settembre 1981) "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni". Articolo 13.
- /// **Decreto legge 318 del 14 giugno 1996** (legge 402 del 29 luglio 1996) "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". Articolo 3, comma 4.
- /// **Decreto legislativo 213 del 24 giugno 1998** "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433". Articolo 2, comma 1.
- /// **Legge 448 del 23 dicembre 1998** "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo". Articolo 14.
- /// **Legge 388 del 23 dicembre 2000** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Art. 116, commi 8 e 10.
- /// **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2005** "Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica".
- /// **Provvedimento della Banca centrale europea del 10 marzo 2016** "Decisioni di politica monetaria".

## Premessa

La Banca centrale europea ha fissato allo 0,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR)<sup>1</sup>, a decorrere dal **16 marzo 2016**<sup>2</sup>.

Per effetto di tale decisione di politica monetaria, il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla legge 389/1989<sup>3</sup> e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono variati come segue:

- **6,00%** per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori
- **5,50%** per la misura delle sanzioni civili.

### 1. Rateazioni e dilazioni

Il tasso del 6,00%<sup>4</sup> si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 16 marzo 2016<sup>5</sup>.

Nulla varia per le rateazioni in corso, a cui si applica il tasso già comunicato con il piano di rateazione stesso. Si allega il prospetto riepilogativo dei tassi precedenti<sup>6</sup>.

### 2. Sanzioni Civili

Per le sanzioni civili<sup>7</sup> di cui all'art. 116, commi 8 e 10, della legge 388/2000, a decorrere dal 16 marzo 2016 si applica il tasso del 5,50%<sup>8</sup> in ragione d'anno, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

---

<sup>1</sup> Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2005 (GU 236 del 10.10.2005) ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

<sup>2</sup> Decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016.

<sup>3</sup> Art. 2, comma 11.

<sup>4</sup> Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema più 6 punti, in base all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 318/96 convertito nella legge 402/96, secondo cui "a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni". L'art. 13, comma 1, del dl 402/1981 convertito nella legge 537/1981 ha stabilito che "l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso".

<sup>5</sup> Sono da ritenersi superate le istruzioni dettate con la circolare Inail 51 del 10 agosto 1982, secondo cui "(...) si dispone che, a decorrere dalla predetta data del 15 maggio 1982, nei casi in cui la competenza ad accogliere le istanze in parola spetti ad organi diversi dalla sede, sia applicato il tasso di interesse vigente al momento in cui la sede stessa comunica ai datori di lavoro i piani di rateazione o di dilazione (...)".

<sup>6</sup> Allegato 1, riepilogo dei tassi di interesse di rateazione e dilazione dal 2001.

<sup>7</sup> Circolare 56/2001, per quanto riguarda le modalità di applicazione.

<sup>8</sup> Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema più 5,5 punti.

Si ricorda che il tasso suddetto si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a), l.388/2000)
- b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, l.388/2000).

Si ricorda altresì che, nell'ipotesi di evasione di cui all' art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, è dovuto il pagamento della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

- c) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, l.388/2000).

### **3) Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali**

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese<sup>9</sup>.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002, n.1<sup>10</sup>, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari all'ex T.U.R.
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari all'ex T.U.R. aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera, l'Istituto ha altresì stabilito che *"se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti"*.

<sup>9</sup>Art. 1, comma 220, legge 662/1996: *Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.*

<sup>10</sup> Vedi la circolare 73/2003 alla quale è allegata la delibera C.d.A. Inail del 17 gennaio 2002, n.1.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore<sup>11</sup>, a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile nel caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello **0,2%** (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso pari al **2,2%** (interesse legale aumentato di 2 punti).

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegati: 1**

---

<sup>11</sup> Circolare 90/2015, il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2% in ragione d'anno (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2015).